



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 31 del 18/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19:30 presso questa sede comunale, convocati in seduta Ordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Presidente MARTELLO CARMELA ILLUMINATA, assistito dal Segretario Generale MORGANTE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO	Presente	RECALCATI ANDREINA	Presente
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA	Presente	PISERCHIA ANTONIO	Presente
CODUTI ALESSANDRA	Presente	FERAUDI FRANCESCA	Presente
VIRTUANI PIETRO LORENZO	Presente	MANZONI STEFANO	Presente
MINELLI ANNA RITA	Presente	PIETROPAOLO FRANCESCA	Assente
LIVORNO CARLO	Presente	BULZOMI' MICHELE	Assente
TERUZZI AMBROGIO	Presente	PANZA VINCENZO	Presente
COLOMBO MANUELA EMILIA	Presente	ANNESE ANDREA DOMENICO	Presente
LAZZARINI VALENTINA	Assente	MONACHINO ANDREA	Presente
PIANEZZI GERMANO	Assente	NAVA CARLO STEFANO MARIA	Presente
CHIRICO AMBRA	Presente	ASSI ROBERTO	Presente
COLOMBO CARLA	Presente	BALCONI MASSIMILIANO	Presente
CHIRICO ANGELO	Presente		

MEMBRI ASSEGNATI N. 25

PRESENTI N. 21

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, Maino Graziano, Bertoni Mauro, Perego Miriam, Magni Marco.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per il 2014) ha istituito il tributo comunale denominato Imposta Unica Comunale (IUC), che ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2014;
- il tributo in oggetto si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi erogati dal comune;
- quest'ultima si articola nella TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, che è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella TARI, finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che è a carico dell'utilizzatore;
- per "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il comune svolge per tutta la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere fruitori potenziali;
- la base imponibile, secondo le disposizioni contenute nel comma 675 del citato articolo, è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i successivi commi 676 e 677 fissavano l'aliquota base della TASI, per il 2014 e il 2015, nella misura dell'1 per mille, con possibilità di azzeramento o di innalzamento, fino al 2,5 per mille;
- tali commi prevedono, altresì, in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
- il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha stabilito che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- il comma 28 dell'art. 1 della citata Legge 208/2015, secondo il quale, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del suddetto articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- che quindi, pur non essendo più in vigore il limite massimo del 2,5 per mille stabilito per gli anni 2014 e 2015, in forza del combinato disposto dei commi 26 e 28 sopra riportati della Legge 208/2015 è possibile applicare alle fattispecie non divenute esenti una aliquota TASI che sia al massimo equivalente a quella applicata nel 2015 anche quando comprensiva della maggiorazione di cui al comma 677 della L. 147/2013 (fino a 0,8 per mille);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 14, lett. a e b, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha introdotto alcune novità anche in materia di TASI, come di seguito illustrate:

- le lettere a) e b) hanno disposto l'esclusione dal versamento della TASI degli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, modificando i commi 639 e comma 669, dell'art. 1 della L. 147-2013, nel modo seguente:

«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

“il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9”;

- la successiva lettera c) del medesimo comma 14, in modifica del comma 678 della L 147-2013, ha stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

RICHIAMATO il secondo periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208 il quale stabilisce: “L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”;

CONSIDERATO che in base al comma 682 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, individua quali sono i servizi indivisibili e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI;

TENUTO CONTO che i servizi indivisibili erogati dal comune e l'importo dei relativi costi che verranno coperti dalla TASI per il 2016 sono dettagliati nella Tabella A, che forma parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO opportuno, anche per l'anno 2016, assoggettare, al tributo TASI, con la medesima aliquota, tutte le fattispecie non esentate per legge, che non siano assoggettate all'imposta municipale propria IMU;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 dell'art. 1 della l. 147/2013;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria

espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E L I B E R A D I:

1. DARE ATTO che le disposizioni di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. STABILIRE, anche per l'anno 2016, che l'aliquota della Tassa sui servizi indivisibili TASI sarà pari al 3‰ (tre per mille) e che la medesima verrà applicata alle seguenti fattispecie:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. DARE ATTO che in relazione al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, l'aliquota di cui al punto 2 consegue all'applicazione della maggiorazione dello 0,5 per mille già applicata nel 2015 sull'aliquota massima del 2,5 per mille applicabile in tale anno.

4. DARE ATTO che la TASI, per l'anno 2016, non verrà applicata agli immobili diversi dalle fattispecie di cui ai punti precedenti, poiché con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 18 aprile 2016 è stata confermata, ai fini dell'applicazione dell'IMU l'aliquota del 10,6 per mille, ovvero il limite massimo cui fa riferimento il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 (somma TASI +IMU = 10,6 per mille).

5. DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016.

6. DARE ATTO che in servizi indivisibili erogati dal comune e l'importo dei costi che verranno coperti dalla TASI sono dettagliati nella Tabella A.

7. DARE ATTO che, come stabilito dal Regolamento, sono fissate, per il versamento della TASI, le seguenti scadenze:

- 16 giugno 2016 per il versamento dell'acconto;
- 16 dicembre 2016 per il versamento del saldo.

8. DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
9. PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente.
10. TRASMETTERE copia della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(VALVANO SAVERIO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://brugherio.videoassemblea.it/>

SI DÀ ATTO che il presente argomento è stato presentato dall'Assessore relatore Graziano MAINO contestualmente alle Deliberazioni consiliari n. 29-30-32-33.

SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, entra in aula il consigliere Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco), pertanto risultano presenti alla seduta n. 22 consiglieri.

Il Presidente pone in votazione, in forma palese, la proposta formulata dal consigliere Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco) di sospendere la seduta consiliare e di convocare al più presto una Commissione di approfondimento.

Il risultato è il seguente:

Presenti	n.	22	
Votanti	n.	21	
Astenuti	n.	1	Massimiliano BALCONI (X Brugherio)
Voti favorevoli	n.	6	
Voti contrari	n.	15	

VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara che la proposta non è stata approvata e pertanto la seduta consiliare prosegue.

Il Presidente pone in votazione, in forma palese, la questione pregiudiziale, in allegato, formulata dal consigliere Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., FRATELLI D'ITALIA) ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il risultato è il seguente:

Presenti	n.	22	
Votanti	n.	22	
Astenuti	n.	--	
Voti favorevoli	n.	8	
Voti contrari	n.	14	

VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara che la questione pregiudiziale non è stata approvata.

SI DÀ ATTO che, a questo punto della trattazione, si assenta il consigliere Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco), pertanto al momento risultano presenti n. 21 consiglieri.

Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

Il risultato è il seguente:

Presenti	n.	21	
Votanti	n.	21	
Astenuti	n.	--	
Voti favorevoli	n.	14	

Voti contrari n. 7

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione approvata.

Il risultato è il seguente:

Presenti	n.	21
Votanti	n.	21
Astenuti	n.	--
Voti favorevoli	n.	14
Voti contrari	n.	7

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORGANTE GIUSEPPE



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2016 / 455
Sezione Gestione Entrate

OGGETTO: OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 08/04/2016

IL DIRIGENTE
VALVANO SAVERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 455 / 2016 ad oggetto: OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 08/04/2016

IL DIRIGENTE
(VALVANO SAVERIO)
con firma digitale



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 18/04/2016

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016..

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 09/05/2016 al 24/05/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 09/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 18/04/2016

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016..

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

20/05/2016

Brugherio, 20/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(MORGANTE GIUSEPPE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)